

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2545}
—**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia***Trasmessa il 13 febbraio 1985***Interventi per fronteggiare i danni derivanti dalle nevicate
e dalle gelate del gennaio 1985**

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le eccezionali nevicate e gelate abbattutesi sull'intero Paese nel mese di gennaio 1985, hanno determinato gravissimi danni alle produzioni agricole in atto. In particolare hanno creato enormi difficoltà nell'espletamento dell'attività zootecnica, nonché danni alle produzioni orticole, floricole e foraggere.

Enormi capitali anticipati dai coltivatori non saranno realizzati, delineando una decurtazione dei redditi con pregiudizio per il prosieguo dell'attività di numerose aziende agricole e per i lavoratori braccianti.

Con la presente proposta di legge di iniziativa regionale, si intende indurre il Parlamento ad aumentare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni di intervenire adeguatamente.

Al di là della richiesta di integrazione del fondo, gli articoli dal 2 al 6 prevedono misure particolari per rendere più efficace e incisivo il regime di soccorso nei confronti sia degli imprenditori sia dei lavoratori agricoli.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni che hanno subito danni a causa delle eccezionali nevicate e gelate verificatesi nel gennaio 1985 si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Il Fondo di solidarietà nazionale viene, per l'occasione, integrato di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1985, riservando il 60 per cento alle regioni meridionali.

ART. 2.

È prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente articolo 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

ART. 3.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti a tasso agevolato ad ammortamento settennale con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

ART. 4.

Alle aziende agricole di cui al precedente articolo 1 sono concessi, altresì, contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri in vigore, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

ART. 5.

Ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento e a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalle nevicate e dalle gelate del gennaio 1985, sono riconosciute, in deroga ai commi 10 e 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1984.

ART. 6.

È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni o rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 1, in scadenza a partire dal gennaio 1985 e fino al gennaio 1986. Il versamento dei contributi di che trattasi è posto a carico dello Stato con iscrizione della somma di lire 100 miliardi su apposito capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

Le regioni sono autorizzate ad anticipare le somme occorrenti per far fronte con immediatezza al pagamento delle provvidenze previste dalla presente legge attraverso ricorso alle disponibilità di cassa. A tale scopo è aumentato il limite di disponibilità di cassa per ciascuna regione in misura pari alla somma da anticipare.